

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2288 del 05/05/2023
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CERDOMUS SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA), VIA EMILIA PONENTE N. 1000 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI FABBRICAZIONE DI MATERIALI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2363 del 05/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno cinque MAGGIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **CERDOMUS SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA), VIA EMILIA PONENTE N. 1000 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI FABBRICAZIONE DI MATERIALI CERAMICI **MEDIANTE COTTURA** (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Cerdomus srl** avente sede legale e installazione in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000 (C.F./P.IVA 03195900406) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 337 del 19/08/2009 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 337 del 19/08/2009 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 09/02/2023 (ns. PG/2023/25014), riguardante l'ammodernamento delle linee produttive;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 10/03/2023 (ns. PG/2023/44065), contenente ulteriori elementi per definire i valori limite alle emissioni in atmosfera dell'installazione;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare:

- l'eliminazione delle seguenti linee complete di smalteria: linea smalteria 205, ubicata al Reparto Mono 2, e n. 4 linee G01-G02-G03-G04, ubicate al Reparto Granital;
- spegnimento per fermo produttivo del forno a rulli monostrato SACMI KMS denominato FR2G, ubicato al Reparto Granital;
- smantellamento del forno a rulli monostrato SACMI KAT denominato FR1G, ubicato al Reparto Granital;
- installazione di una nuova linea pressa smalteria in forno continuo. Integrato nella nuova linea continua, sarà installato il nuovo forno di cottura SACMI FMA 295, denominato FR1 (dotato di essiccatoio orizzontale preforo).

Tali variazioni impiantistiche comporteranno un incremento della capacità produttiva massima dell'installazione pari a circa il 10%, passando dalle attuali 95.680 ton/anno, corrispondenti a 262 ton/giorno, a 105.800 ton/anno, corrispondenti a 290 ton/giorno;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusasi con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 2075 del 02/02/2023, che ha escluso il progetto di "ammodernamento delle linee produttive" dall'ulteriore procedura di VIA, nel rispetto delle specifiche condizioni ambientali impartite;

PRESO ATTO dell'esito della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 2075 del 02/02/2023 comunicato dalla Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (PG/2023/42815 del 09/03/2023);

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata non comporta impatti negativi e significativi sulle diverse matrici ambientali. Con riferimento ai criteri per l'identificazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali individuati dalla Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC"), la modifica non comporta un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, superiore al 50%. In particolare, per le emissioni in atmosfera, il flusso di massa annuo delle emissioni convogliate dell'installazione risulta sostanzialmente invariato rispetto alla situazione ante modifica;

ACQUISITO in data 03/04/2023 (ns. PG/2023/58738) il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/44978 del 14/03/2023;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni impiantistiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento in data 20/12/2022 di un importo pari a 250 euro;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni impiantistiche all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come illustrate nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 09/02/2023 (ns. PG/2023/25014) e integrata a titolo volontario in data 10/03/2023 (ns. PG/2023/44065), sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Cerdomus srl** avente sede legale e installazione in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000 (C.F./P.IVA 03195900406) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni impiantistiche:
 - REPARTO MONO 2: è previsto lo smantellamento e l'eliminazione della linea smalteria 205, composta da una pressa e un essiccatoio verticale, una scalpellatrice e due cabine di

smaltatura (smaltatrici), di cui una ad inizio e una a fine linea. Inoltre è previsto lo spegnimento per fermo produttivo del forno a rulli monostrato SACMI KMS denominato FR2G (attualmente afferente al punto di emissione in atmosfera E22), il quale rimarrà disconnesso da qualsiasi punto di emissione-filtro fumi di cottura. Le emissioni in atmosfera derivanti dal forno a rulli monostrato SACMI FMS denominato FR03, attualmente afferenti al punto di emissione in atmosfera E35 che verrà dismesso, saranno convogliate al punto di emissione in atmosfera E22;

- **REPARTO GRANITAL:** è previsto lo smantellamento delle 4 linee di smalteria G01-G02-G03-G04, costituite da 4 smaltatrici, 4 presse, 4 essiccatoi e 4 scalpellatrici. Inoltre verrà installata una nuova linea continua, con associate le nuove emissioni in atmosfera convogliate E8, E9, E10, E11, costituita da un sistema di alimentazione terre e recupero scarti, un essiccatoio orizzontale (lunghezza 30 m) e una linea di smalteria dotata di stampante digitale a getto di inchiostro. Verrà altresì installato un nuovo forno di cottura SACMI FMA 295 denominato FR1 (dotato di essiccatoio orizzontale preforno), afferente alla nuova emissione in atmosfera E46 ed anch'esso integrato nella nuova linea continua.
Il reparto forni di cottura subirà lo smantellamento del forno a rulli monostrato SACMI KAT denominato FR1G (afferente all'esistente punto di emissione in atmosfera E35, che verrà dismesso);
- **REPARTO LEVIGATURA-TAGLIO-RETTIFICA:** saranno eliminate la linea di taglio e la linea di lappatura-rettifica (linee entrambe a umido) e saranno installate 2 nuove linee di taglio-rettifica a secco, con conseguente attivazione delle emissioni in atmosfera convogliate E47 ed E48;

Tali variazioni impiantistiche comportano un incremento della **capacità produttiva massima** dell'installazione pari nell'assetto impiantistico modificato a **105.800 ton/anno**, corrispondenti a 290 ton/giorno.

In relazione alla dismissione di alcune apparecchiature e all'installazione delle nuove linee, le **emissioni in atmosfera** subiranno modifiche così riassumibili:

- funzionamento in continuo degli impianti con durata di tutte le emissioni in atmosfera pari a 24 h,
- eliminazione delle seguenti emissioni in atmosfera convogliate esistenti:
 - E2 (essiccatoio linee smalteria 206 e 204, Reparto MONO 2),
 - E4 (essiccatoio linea smalteria G01, Reparto Granital),
 - E5 (essiccatoio linea smalteria G02, Reparto Granital),
 - E6 (essiccatoio linea smalteria G03, Reparto Granital),
 - E7 (essiccatoio linea smalteria G04, Reparto Granital),
 - E35 (forni di cottura FR1G (Granital) e FR03 (MONO 2),
- attivazione delle seguenti nuove emissioni in atmosfera convogliate:
 - E8 (essiccatoio orizzontale a 3 camini nuova linea continua, Reparto Granital),
 - E9 (essiccatoio orizzontale a 3 camini nuova linea continua, Reparto Granital),
 - E10 (essiccatoio orizzontale a 3 camini nuova linea continua, Reparto Granital),
 - E11 (essiccatoio orizzontale pre-forno nuova linea continua, Reparto Granital),
 - E46 (nuovo forno cottura FR01, Reparto Granital),
 - E47 (nuova linea rettifica a secco, Reparto levigatura/taglio/rettifica),
 - E48 (nuova linea rettifica a secco, Reparto levigatura/taglio/rettifica),
- modifica delle seguenti emissioni in atmosfera convogliate esistenti:
 - E19: in seguito dell'eliminazione della linea smalteria 205 del Reparto MONO 2, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dalle presse delle linee di smalteria 204 e 206 (Reparto MONO 2),
 - E22: in seguito alla dismissione del forno FR2G, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dal forno FR03 (attualmente afferenti al punto di emissione E35 che sarà smantellato),
 - E27: in seguito dell'eliminazione della linea smalteria 205 del Reparto MONO 2, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dalle linee di smalteria 204 e 206 (Reparto MONO 2),
 - E29: in seguito all'eliminazione della linea smalteria 205 del Reparto MONO 2 e delle linee di smalteria G01-G02-G03-G04 del Reparto Granital, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dalle scalpellatrici delle linee di smalteria 204 e 206 del Reparto MONO 2,

- E33: attualmente collegata alle presse delle linee di smalteria G01-G02-G03-G04. In seguito all'eliminazione delle predette linee e all'installazione della nuova linea continua al Reparto Granital, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dal sistema alimentazione terre - recupero scarti della nuova linea continua del Reparto Granital,
 - E34: attualmente collegata alle presse delle linee di smalteria G01-G02-G03-G04 del Reparto Granital e alle presse delle linee di smalteria 204, 205 e 206 del Reparto MONO 2. In seguito all'eliminazione delle linee di smalteria G01-G02-G03-G04 e 205 e all'installazione della nuova linea continua al Reparto Granital, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dalle presse delle linee di smalteria 204 e 206 del Reparto MONO 2 e dal sistema alimentazione terre della nuova linea del Reparto Granital,
 - E37: attualmente collegata alle linee di smalteria G01-G02-G03-G04 del Reparto Granital. In seguito all'eliminazione delle predette linee e all'installazione della nuova linea continua al Reparto Granital, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dalla linea di smalteria della nuova linea continua del Reparto Granital,
 - E42: attualmente non ancora attivo e collegata alle presse delle linee di smalteria 204, 205, 206 del Reparto MONO 2 e alle presse delle linee di smalteria G01-G02-G03-G04. In seguito all'eliminazione delle linee G01-G02-G03-G04 e 205 e all'installazione della nuova linea continua al Reparto Granital, è previsto il convogliamento tramite tale punto di emissione esistente delle emissioni in atmosfera derivanti dalle presse delle linee di smalteria 204 e 206 del Reparto MONO 2 e dal sistema alimentazione terre della nuova linea del Reparto Granital;
- variazione della portata volumetrica delle seguenti emissioni in atmosfera convogliate esistenti:
- E33: aumento da 19.000 Nm³/h a 26.000 Nm³/h,
 - E37: aumento da 30.000 Nm³/h a 35.000 Nm³/h,
 - E22: diminuzione da 32.000 Nm³/h a 20.000 Nm³/h,
 - E24: diminuzione da 22.000 Nm³/h a 12.000 Nm³/h,
 - E38: diminuzione da 24.000 Nm³/h a 12.000 Nm³/h.

2.b) La **sezione “D - Piano di adeguamento e proposte volontarie avanzate dal gestore per il miglioramento ambientale”** del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi è integrata con quanto segue:

In merito alle emissioni in atmosfera dovute dal traffico, dato il contesto territoriale nel quale l'installazione è collocata, il gestore deve attuare una verifica del parco automezzi dei fornitori, prediligendo mezzi con caratteristiche emissive almeno Euro 5. Di tali attività di verifica (controllo mezzi e fornitori) deve essere data evidenza con idonea documentazione.

2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando il paragrafo **“E1 - Emissioni in atmosfera”** del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi con quanto riportato in Allegato 1 al presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA;

2.a) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni odorigene sono aggiornate integrando il paragrafo **“E1.2 - Emissioni odorigene”** del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi, punto **“Prescrizioni”**, con quanto segue:

3. *Deve essere effettuato un monitoraggio delle emissioni odorigene, con frequenza **trimestrale**, della durata di un anno dalla messa a regime delle nuove emissioni previste dal progetto di ammodernamento delle linee produttive oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale. A tal fine **entro 3 mesi** dal rilascio del presente provvedimento il gestore deve presentare ad ARPAE SAC e ST un piano di indagine contenente le emissioni odorigene che verranno monitorate, comprensivo delle nuove emissioni installate a seguito del progetto di ammodernamento delle linee produttive.*

Tale monitoraggio consentirà di acquisire informazioni utili per la caratterizzazione delle emissioni al fine di aggiornare i dati da utilizzare nella simulazione modellistica per la verifica di quanto indicato all'interno della LG 35 di Arpae.

Le date dei campionamenti delle emissioni odorigene dovranno essere comunicate 15 giorni prima all'ente di controllo Arpae ST Ravenna.

*Al termine del periodo di monitoraggio di 1 anno, il gestore dovrà produrre **entro 60 giorni** apposita relazione tecnica contenente degli esiti dei monitoraggi eseguiti e un aggiornamento della simulazione modellistica di livello 2 effettuata utilizzando i dati dei monitoraggi; sulla base dei riscontri ottenuti e delle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte, l'Autorità Competente potrà confermare o meno, oppure modificare, l'obbligo di monitoraggio periodico delle emissioni odorigene.*

2.d) Il piano di monitoraggio dell'impianto riportate al paragrafo **F2) "Matrice aria"** del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi è sostituito con quanto riportato in Allegato 2 al presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA;

2.e) Le condizioni stabilite in AIA per la matrice rumore sono aggiornate integrando il paragrafo "**E5 - Matrice rumore**" del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi, punto "Prescrizioni" con quanto riportato di seguito:

In relazione alla realizzazione del progetto di ammodernamento delle linee produttive oggetto del presente provvedimento deve essere rispettata la seguente prescrizione:

- *Entro 3 mesi dalla realizzazione delle opere dovranno essere effettuati i collaudi acustici delle nuove sorgenti sonore e delle modifiche effettuate, per verificare la coerenza con i dati di progetto previsionali aggiornando il documento di impatto acustico sulla base delle risultanze conseguite. Tale documento dovrà essere inviato tramite PEC ad ARPAE ST nel più breve tempo possibile.*

2.f) La **sezione "E - Sezione emissioni** (condizioni di esercizio dell'impianto)" del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi è integrata con il seguente paragrafo:

E7 - SUOLO E SOTTOSUOLO

*Considerato che tutto lo stabilimento ha un sistema di recupero delle acque, le quali vengono inviate all'impianto di depurazione interno per essere riutilizzate completamente, la ditta **entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento** deve presentare ad ARPAE ST e SAC un piano di indagine dello stato di integrità dell'intero sistema fognario prevedendo tempistiche di indagine, sistemi di intercettazione delle aste non più idonee le quali dovranno essere oggetto di rifacimento o altro sistema di impermeabilizzazione.*

2.g) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi;

2.h) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel Bolognese e all'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

2.i) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

ALLEGATO 1

STATO FUTURO (in seguito alla realizzazione del progetto di ammodernamento delle linee produttive)

Limiti di emissione e condizioni di funzionamento

PUNTI DI EMISSIONE E1 - E3 – ESSICCATOI linee smalteria 206 e 204, Reparto MONO 2

Portata massima	6.000 ciascuno	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura max	250	°C
Diametro	0,4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	100	mg/Nm ³
SOx	250	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	2,5	mg/Nm ³
CO	50	mg/Nm ³

PUNTI DI EMISSIONE E8 – ESSICCATOIO orizzontale a 3 camini nuova linea continua, Reparto GRANITAL - NUOVO

Portata massima	6.500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura max	120	°C
Diametro	0,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	100	mg/Nm ³
SOx	250	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	2,5	mg/Nm ³
CO	50	mg/Nm ³

PUNTI DI EMISSIONE E9 – ESSICCATOIO orizzontale a 3 camini nuova linea continua, Reparto GRANITAL - NUOVO

Portata massima	6.500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura max	120	°C
Diametro	0,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	100	mg/Nm ³
SOx	250	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	2,5	mg/Nm ³
CO	50	mg/Nm ³

PUNTI DI EMISSIONE E10 – ESSICCATOIO orizzontale a 3 camini nuova linea continua, Reparto GRANITAL - NUOVO

Portata massima	7.230	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura max	80	°C
Diametro	0,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	100	mg/Nm ³
SOx	250	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	2,5	mg/Nm ³
CO	50	mg/Nm ³

PUNTI DI EMISSIONE E11 – ESSICCATOIO orizzontale pre-forno nuova linea continua, Reparto GRANITAL - NUOVO

Portata massima	17.800	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura max	110	°C
Diametro	0,71	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	100	mg/Nm ³
SOx	250	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	3	mg/Nm ³
CO	60	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E19 - ASPIRAZIONE PRESSE MONO 2 (linee 204 e 206) – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

Portata massima	26.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	35	°C
Diametro	0,75	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E21 – MACINAZIONE IMPASTI ATM1 – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

Portata massima	1.000	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Temperatura	35	°C
Diametro	0,32	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E22 - FORNI DI COTTURA (forno FR03 e forno FR2G, disconnesso e in stato di fermo) - REP. MONO 2 (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

Portata massima	20.000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata	24	h/g
Temperatura	170	°C
Diametro	0,7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,4	mg/Nm ³
Fluoro	5	mg/Nm ³
Sostanze Organiche (espresse come COT)	50	mg/Nm ³ di cui Formaldeide 20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E23 – ATOMIZZATORE 1 (ATM1) – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

In tale emissione viene convogliato il flusso proveniente dall'impianto di produzione energia alimentato a fonti convenzionali (cogeneratore a metano di potenza termica nominale 5,986 MWt)

Portata massima	63.000	Nm ³ /h
Altezza minima	22	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Diametro	1,2	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	3	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E24 - MACINAZIONE IMPASTI ATM1 – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C
Diametro	0,7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E27 – SMALTERIE MONO2 (linee 204 e 206) – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	27	°C
Diametro	0,85	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E29 – SMALTERIE MONO2 (linee 204 e 206) (SCALPELLATURA LINEE di SMALTERIA) – sistema di abbattimento filtro a tessuto + CARTUCCE

Portata massima	18.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	32	°C
Diametro	0,65	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E30 - ATOMIZZATORE 2 (ATM40) – (abbattimento a umido)

Portata massima	46.000	Nm ³ /h
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g
Temperatura	70	°C
Diametro	1,1	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	15	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	3	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

NB: punto di emissione E30 attualmente sospeso, fino a diversa comunicazione da parte della ditta.

PUNTO DI EMISSIONE E32 – MACINAZIONE IMPASTI ATM2 – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

Portata massima	12.500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C
Diametro	0,7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E33 – NUOVO SISTEMA ALIMENTAZIONE TERRE - RECUPERO SCARTI (REPARTO GRANITAL) – (sistema di abbattimento filtro a tessuto) - NUOVO ASSETTO

Portata massima	26.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C
Diametro	0,85	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E34 - SUPERO PRESSE MONO2 (LINEE 204 E 206) E NUOVO SISTEMA ALIMENTAZIONE TERRE (REPARTO GRANITAL) – (sistema di abbattimento filtro a tessuto) - NUOVO ASSETTO

Portata massima	1.200	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	78	°C
Diametro	0,15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E37 - LINEA DI SMALTERIA NUOVA LINEA CONTINUA (REPARTO GRANITAL) – (sistema di abbattimento filtro a tessuto) - NUOVO ASSETTO

Portata massima	35.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	27	°C
Diametro	0,85	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E38 - MACINAZIONE SMALTI – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)

Portata massima	12.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	26	°C
Diametro	0,75	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	6	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E40 – SILI STOCCAGGIO GRANITAL

Portata massima	40.000	Nm ³ /h
Altezza minima	22	m

Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C
Diametro	0,9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E42 - SUPERO PRESSE MONO2 (LINEE 204 E 206) E NUOVO SISTEMA ALIMENTAZIONE TERRE (REPARTO GRANITAL) – (sistema di abbattimento filtro a tessuto)- NUOVO ASSETTO

Portata massima	1.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	78	°C
Diametro	0,15	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E46 - NUOVO FORNO COTTURA FR01 (REPARTO GRANITAL) - NUOVO

Portata massima	22.000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata	24	h/g
Temperatura	170	°C
Diametro	1,1	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,4	mg/Nm ³
Fluoro	5	mg/Nm ³
Sostanze Organiche (esprese come COT)	50	mg/Nm ³ di cui Formaldeide 20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E47 - NUOVA LINEA RETTIFICA A SECCO (REPARTO LEVIGATURA/TAGLIO/RETTIFICA) - NUOVO

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C
Diametro	0,85	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E48 - NUOVA LINEA RETTIFICA A SECCO (REPARTO LEVIGATURA/TAGLIO/RETTIFICA) - NUOVO

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	25	°C
Diametro	0,85	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

Si prende atto dei punti di emissione **E43** ed **E44** relativi rispettivamente alle cappe (5 cappe di spruzzatura/smaltatura) del laboratorio ricerca e sviluppo e alle cappe (2 cappe di spruzzatura/smaltatura) del laboratorio tecnologico, nei quali non si utilizzano sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o teratogeni; qualora dovesse rendersi necessario l'utilizzo di tali sostanze dovranno essere rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella A1, parte II, allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e smi. Ogni cappa dedicata all'utilizzo di sostanze pericolose deve essere dotata di un filtro a carboni attivi sostituito con periodicità almeno annuale.

Si prende altresì atto del camino denominato **E45** di by pass del cogeneratore alimentato a fonti convenzionali (cogeneratore a metano di potenza termica nominale 5,986 MWt), dal quale vengono espulsi i gas di scarico della combustione **in condizioni di avvio e spegnimento dell'impianto e in condizioni di emergenza.**

Prescrizioni

- 1) Il forno FR2G è disconnesso dal punto di emissione E22 e in stato di fermo. Qualora il gestore preveda la riattivazione del forno FR2G deve essere presentata apposita comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 2) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime delle nuove apparecchiature afferenti ai punti di emissione in atmosfera E8, E9, E10, E11, E33, E34, E37, E42, E46, E47, E48, non deve avere durata superiore a **60 giorni**.
- 3) Per i punti di emissione in atmosfera E8, E9, E10, E11, E33, E34, E37, E42, E46, E47, E48 deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati in un periodo rappresentativo di funzionamento (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime degli impianti. I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpa - SAC e ST di Ravenna, **entro 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti.
- 4) Devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di garantire il contenimento di polveri/odori; in particolare il gestore deve adottare apposite misure/procedure gestionali per il contenimento delle emissioni polverulente anche di origine diffusa.
- 5) Sui nuovi punti di emissione in atmosfera E46, E47, E48 deve essere installato un sistema di controllo in continuo sul corretto funzionamento del sistema di abbattimento (pressostato DeltaP, triboelettrico ecc.). In merito all'installazione di tali sistemi deve essere predisposta una procedura di utilizzo e di controllo del corretto funzionamento, prevedendo, ad esempio, per il pressostato di DeltaP il range dei valori di corretto funzionamento o per il triboelettrico una taratura annuale. I dati rilevati dal sistema di controllo degli impianti di abbattimento dei punti di emissione E46, E47 ed E48 devono essere registrati con una frequenza almeno settimanale.
- 6) Deve essere effettuata la **taratura delle sonde triboelettriche con cadenza annuale** e la registrazione dei dati deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno un anno.
- 7) Devono essere opportunamente registrati i periodi di funzionamento del camino di by pass E45.

Per il controllo della funzionalità degli impianti di abbattimento delle polveri con filtri a maniche, vengono utilizzati pressostati differenziali e/o sonde triboelettriche, per ogni punto di emissione interessato è previsto l'intervallo di ΔP che caratterizza il corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento. È presente una procedura per l'effettuazione di questo controllo che prevede anche le attività da mettere in atto qualora si rilevi il superamento dei parametri previsti.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e controllo si rimanda a quanto riportato al paragrafo F2.

Requisiti di notifica specifici

- Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, le date di messa in esercizio delle nuove apparecchiature afferenti ai punti di emissione in atmosfera E8, E9, E10, E11, E33, E34, E37, E42, E46, E47, E48.
Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date effettive di messa a regime di tali impianti.

ALLEGATO 2

F2 - MATRICE ARIA

Il Piano di Monitoraggio aziendale per la matrice aria, prevede:

1) le seguenti attività di autocontrollo sulle emissioni convogliate:

Emissione	Parametro	Frequenza
E1-E3 essiccatoi linee smalteria 206-204, reparto MONO 2	polveri	annuale
	Pb	biennale
	Fluoro	biennale
	NOx	biennale
	SOx	biennale
	CO	biennale
E8-E9-E10 essiccatoio orizzontale a 3 camini nuova linea continua, reparto granital	polveri	trimestrale
	Pb	annuale
	Fluoro	trimestrale, con controllo mensile della calce esausta (1)
	NOx	annuale (2)
	SOx	annuale (3)
	CO	biennale
E11 essiccatoio orizzontale pre-forno nuova linea continua, reparto Granital	polveri	trimestrale
	Pb	annuale
	Fluoro	trimestrale, con controllo mensile della calce esausta (1)
	NOx	annuale (2)
	SOx	annuale (3)
	CO	biennale
	COT	semestrale
E19 – Aspirazione presse mono 2	Polveri	semestrale
E21 – macinazione impasti ATM1	Polveri	semestrale
E22 – forno FR03 e forno FR2G (disconnesso e in stato di fermo)	Polveri	trimestrale
	NOx	annuale (con controllo della temperatura dei forni)
	SOx	annuale
	Piombo	annuale
	Fluoro	quindicinale da febbraio a luglio e mensile da agosto a gennaio
E23 – Atomizzatore 1 (ATM1)	COT	semestrale
	Polveri	trimestrale
	Piombo	annuale
	Fluoro	quindicinale da febbraio a luglio e mensile da agosto a gennaio
	SOx	annuale
E24 – Macinazione impasti ATM1	NOx	annuale
	Polveri	semestrale
E27 – smalterie mono2 (linee 204 e 206)	Polveri	semestrale
E29 – scalpellatura linea di smalteria MONO2 (linee 204 e 206)	Polveri	semestrale

Emissione	Parametro	Frequenza
E30 – atomizzatore ATM 40 (attualmente il punto di emissione è disattivato, quindi non soggetto all'attività di monitoraggio)	Polveri	trimestrale
	Piombo	annuale
	Fluoro	quindicinale da febbraio a luglio e mensile da agosto a gennaio
	NOx	annuale
	SOx	annuale
E32 – macinazione impasti ATM2	Polveri	semestrale
E33 – nuovo sistema alimentazione terre - recupero scarti (reparto Granital)	Polveri	semestrale
E34 – supero presse mono2 (linee 204 e 206) e nuovo sistema alimentazione terre (reparto granital)	Polveri	semestrale
E37 – linea di smalteria nuova linea continua (reparto Granital)	Polveri	semestrale
E38 – macinazione smalti	Polveri	semestrale
E40 – silo stoccaggio granital	Poveri	semestrale
E42 – supero presse mono2 (linee 204 e 206) e nuovo sistema alimentazione terre (reparto Granital)	Polveri	semestrale
E46 - nuovo forno cottura FR01 (reparto Granital)	Polveri	trimestrale
	Pb	annuale
	Fluoro	quindicinale da febbraio a luglio e mensile da agosto a gennaio
	NOx	annuale
	SOx	annuale
	COT	semestrale
	Formaldeide	semestrale
E47 - nuova linea rettifica a secco (reparto levigatura/taglio/rettifica)	Polveri	semestrale
E48 - nuova linea rettifica a secco (reparto levigatura/taglio/rettifica)	Polveri	semestrale
NOTE:		
(1) La periodicità può essere semestrale nel caso in cui il controllo periodico della calce esausta sia effettuato con cadenza almeno quindicinale da personale tecnico qualificato, adottando opportune metodologie di analisi e modalità di registrazione che consentano di rendere disponibili i dati agli organi di controllo.		
(2) Deve essere previsto il controllo della temperatura dei forni, in assenza del quale la frequenza è trimestrale.		
(3) Il limite si considera automaticamente rispettato se viene usato come combustibile il gas naturale, e non è richiesto l'autocontrollo.		

- 2) **Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento** il gestore deve presentare un aggiornamento del monitoraggio delle emissioni in atmosfera di cui al precedente punto 1), al fine di allinearsi con quanto indicato nella DGR 1159 del 21/07/2014, motivando eventuali richieste di scostamento rispetto a quanto indicato nella suddetta DGR.
- 3) Deve essere effettuato con frequenza **quindicinale** il controllo della calce libera presente nella calce esausta derivante dal sistema di abbattimento del Fluoro, nei mesi da febbraio a luglio compresi, mentre nei mesi restanti tale controllo è mensile.
- 4) Verifica e registrazione **giornaliera** dei valori rilevati dai pressostati differenziali e verifica di conformità a quanto previsto dall'intervallo del ΔP .
- 5) Verifica **giornaliera** dei valori rilevati dalle sonde tribolettrecche installate sui punti di emissione E22, E23, E30 (attualmente il punto di emissione è disattivato, quindi non soggetto all'attività di monitoraggio).

- 6) Registrazione su apposito registro cartaceo e/o informatico dei periodi di funzionamento del camino di by pass del nuovo cogeneratore, E45.
- 7) I dati raccolti e registrati derivanti dalle attività di monitoraggio ai punti precedenti devono essere riportati nel report annuale, come previsto al paragrafo F1.

Modalità Operative

L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1.

Le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti di prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di

scaie molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scaie fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antiscivolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Criteria di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte 5a – Allegato VI (aggiornato da D.L. 183 del 15/11/2017).

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dall'Allegato VI punto 2.3) nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE ST. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN 16911-1:2013 UNI EN 16911-2:2013
Ossigeno	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - vapore acqueo	UNI EN 14790
Polveri totali o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti organici volatili (con determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649:2015
Aldeidi	CARB 430:1991;

Parametro/inquinante	Metodi di misura
	Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Metalli (Pb)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Concentrazione di odore (in unità olfattometriche/mc)	UNI EN 13725:2022

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.